

L'avvocato ha l'obbligo deontologico di comunicare all'ex cliente i dati della polizza assicurativa per responsabilità professionale

Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Bertollini), sentenza n. 139 del 7 luglio 2021

Costituisce illecito disciplinare il comportamento dell'avvocato che, nella vigenza del relativo obbligo, rifiuta di comunicare all'ex cliente i dati della polizza assicurativa per responsabilità professionale (art. 27 cdf e art. 12, co. 5, L. n. 247/2012).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Bertollini), sentenza n. 139 del 7 luglio 2021